



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDITIVE MANUFACTURING

RG12

Rev.	Descrizione	Data	RGQ	RTCE	Direttore della Certificazione
00	Creazione regolamento	24/05/18	Marconi	Rigoni	Reggiani

La riproduzione, anche parziale, di questo documento deve essere autorizzata mediante apposito modulo firmato dal Responsabile Qualità TEC Eurolab. L'accertata violazione di questa disposizione sarà perseguita a termini di legge quale sottrazione di documenti aziendali riservati.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1** Il presente regolamento stabilisce i principi, i criteri e le modalità per la gestione delle attività relative alla certificazione del personale addetto in ambito Additive Manufacturing con materiale metallico in Powder Bed Fusion.
- 1.2** Si applicano i requisiti delle procedure tecniche del paragrafo 2.
- 1.3** L'accesso alla certificazione è garantito a chiunque ne faccia richiesta purché soddisfi i requisiti del presente regolamento.
- 1.4** Il presente regolamento si configura come unico documento contrattuale tra l'Organismo di Certificazione e il richiedente fatto salvo la parte di offerta economica.
- 1.5** Il regolamento è soggetto a supervisione del Comitato di Imparzialità di TEC Eurolab, all'interno del quale sono rappresentate le parti di interesse alla certificazione.
- 1.6** Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le condizioni generali di vendita allegate all'offerta economica che disciplina il contratto tra richiedente e TEC Eurolab.
- 1.7 Allegati** – Sono facenti parte ed applicabili al presente regolamento i seguenti allegati
- **Allegato 1 – Domanda di Certificazione – Livello 1 (AM Operator), Livello 2 (AM Application Specialist), Livello 3 (AM Application Engineer).**
 - **Allegato 2 – Domanda di Rinnovo – Livello 1 (AM Operator), Livello 2 (AM Application Specialist), Livello 3 (AM Application Engineer).**
- Ogni allegato è applicabile per le parti di interesse. Laddove presente il termine "Domanda", si intende la domanda di ammissione al processo (di certificazione, di rinnovo).

2. RIFERIMENTI

Si applicano i riferimenti sotto riportati nell'ultima edizione disponibile ed in vigore

UNI CEI EN ISO/IEC 17024	Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone
MQ	Manuale della Qualità di TEC Eurolab, Sezione 8
PG32 Allegato AM	Procedura gestionale interna "Gestione del centro esami Additive Manufacturing"
ASTM F2792-12a	Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies

Per la terminologia riportata nel presente regolamento vale quanto riportato all'interno della UNI EN ISO/IEC 17024 e ASTM F2792-12a nelle ultime edizioni disponibili ed in vigore. Un ulteriore supporto alla lettura è riportato nel paragrafo successivo.

2.1 DEFINIZIONI

- Richiedente** – Persona che ha presentato domanda per essere ammessa al processo di certificazione.
- Candidato** – Richiedente che possiede i requisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.
- Requisiti di certificazione** – Insieme di requisiti specificati da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.
- Qualificazione** – Dimostrazione dell'addestramento, delle conoscenze professionali, dell'abilità e dell'esperienza nonché dell'idoneità fisica necessari ad eseguire correttamente i compiti relativi all'Additive Manufacturing.
- Certificazione** - Procedura utilizzata da parte dell'Organismo di Certificazione per confermare che i requisiti di qualificazione dell'Additive sono stati soddisfatti. La procedura porta al rilascio di un certificato. La certificazione non include l'autorizzazione ad operare.

Certificato - Documento rilasciato dall'Organismo di Certificazione in conformità alle regole del sistema di certificazione definito dal presente Regolamento che indica, con un livello adeguato di garanzia, che la persona indicata è in grado di eseguire le operazioni di Additive Manufacturing definite sul certificato.

Organismo di Certificazione - Organismo che gestisce le procedure di certificazione del personale addetto all'Additive Manufacturing in conformità ai requisiti del presente Regolamento e che ottempera ai requisiti della UNI EN ISO/IEC 17024.

AM (Additive Manufacturing) - Processo atto alla continuità materiali per la produzione di parti realizzate da modello 3d, comunemente con deposizione strato su strato, diversamente dalla produzione sottrattiva.

Ispettore di Certificazione Additive Manufacturing (AMI – Additive Manufacturing Inspector) – Persona registrata all'interno degli elenchi dell'Organismo di Certificazione che su incarico del Responsabile della Certificazione dello schema gestisce l'attività di certificazione. Deve avere riconosciute competenze in ambito Additive Manufacturing e preferibilmente essere livello 3 AM Application Engineer, figura definita dal presente schema.

Tecnico di Certificazione AM - Persona qualificata e registrata all'interno degli elenchi dell'Organismo di Certificazione che su incarico del Responsabile della Certificazione dello schema di cui al presente regolamento assiste alle prove di qualificazione e ne valuta i risultati tecnici.

AMPS - Additive Manufacturing Procedure Specification. Documento che riporta le variabili essenziali con i rispettivi valori del processo. Redatto dal Livello 2 o 3, consegnato al Livello 1 che ha il compito di far rispettare durante la stampa.

Powder Bed Fusion – Categoria di processo, facente parte della tecnologia Additive Manufacturing, nella quale una sorgente di energia concentrata fonde puntualmente una regione costituita da powder bed (letto di polvere).

Laser Sintering (LS oppure **Laser**) – Tecnologia che utilizza il processo Powder Bed Fusion per la realizzazione di oggetti, tramite LASER® (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) per la fusione di uno o più strati fusi o riporto di particelle su superficie, in camera chiusa ed atmosfera protetta.

Electron Beam Melting (EBM oppure **Electron Beam**) - Tecnologia che utilizza il processo Powder Bed Fusion per la realizzazione di oggetti, tramite Electron Beam (o fascio di elettroni), quindi una sorgente di elevata energia, composta da un fascio opportunamente concentrato e accelerato di elettroni, colpisce un materiale metallico in forma "micro granulometrica" provocandone la fusione di uno o più strati fusi o riporto di particelle su superficie, in camera chiusa ed atmosfera protetta.

CFP – Crediti Formativi Professionali. Crediti che è possibile conseguire in fase di addestramento o in fase di rinnovo. I CFP potranno essere conseguiti tramite partecipazione a corsi afferenti al settore AM, seminari, convegni o fiere del settore riconosciute. Si definisce il valore di 1CFP = 8h delle attività sopraccitate. La commissione d'esame ha la facoltà di variare il valore del singolo CFP in ore, in funzione della tipologia e dell'oggettivo valore dell'attività che il candidato ha svolto e di cui ha presentato evidenza.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica nell'ambito della certificazione del personale operante nel campo dell'Additive Manufacturing e fa riferimento a due fasi cronologiche:

- **Fase Transitoria** – Periodo che intercorre dall'entrata in vigore del presente regolamento (il 01/06/2018), sino al 30/11/2019
- **Fase a Regime** – Periodo successivo al Transitorio, quindi dalla data del 01/12/2019 in poi.

Una volta entrata in vigore la Fase a Regime, i riferimenti alla Fase Transitoria decadono.

4. LIVELLI DI QUALIFICA

Le tipologie di qualifiche si suddividono in 3 Livelli:

Livello 1 (AM Operator) – L'operatore a bordo macchina è colui che ha in gestione l'hardware del processo Additive Manufacturing: gestione polvere, caricamento batch di stampa, manutenzione ordinaria ed esecuzione di un primo controllo non distruttivo delle parti prodotte. In particolare, l'operatore ha competenza in:

- Gestione delle materie prime in sicurezza
- Teoria base della tecnologia additiva laser
- Gestione della stampa (caricamento job, estrazione parte)
- Manutenzione e pulizia ordinaria della macchina
- Principali caratteristiche qualitative della tecnologia additiva
- Principali metodi di controllo non distruttivo (volumetrico e superficiale) delle parti

Livello 2 (AM Application Specialist) – Lo specialista è colui al quale vengono affidate la disposizione in tavola dei componenti e in generale l'organizzazione del batch di stampa (distribuzione ed orientamento parti). Gestisce le variabili essenziali della macchina in modo da ottimizzare la stampa in base ai requisiti del committente. Prende in considerazione le fasi successive al processo additivo: rimozione piastra di base ed eliminazione supporti, trattamento termico. Oltre a un controllo non distruttivo preliminare del componente, può fare delle considerazioni sulle prove distruttive più significative da applicare. In particolare, in aggiunta alle competenze dell'Operator, lo specialista ha competenza in:

- Teoria base delle altre tecnologie additive
- Gestione del file di stampa (orientamento e posizionamento parte)
- Gestione dell'intero processo additive manufacturing (rimozione piastra di base, rimozione supporti, trattamento termico)
- Effetti delle variabili essenziali sul processo
- Principali metodi di controllo non distruttivo (volumetrico, superficiale, tensioni residue) delle parti
- Principali metodi di controllo distruttivo (trazioni, resilienze, durezza, metallografici, tensioni residue) delle parti
- Redazione di istruzioni operative per l'operatore

Livello 3 (AM Application Engineer) – Tale figura professionale si colloca presso il costruttore o service provider avanzati dove vengono eseguite tutte le attività che orbitano intorno al processo di stampa 3D. L'Engineer è il cardine su cui ufficio tecnico, controllo qualità, gestione fornitori, produzione, acquisti poggiano le loro necessità. È colui che raccoglie, processa ed ottimizza tutte le informazioni necessarie per la realizzazione dei componenti secondo dei criteri stabiliti fra le parti. In particolare, in aggiunta alle competenze dell'Operator e dello Specialist, ha competenze in:

- Definizione della materia prima da utilizzare (alloy design)
- Conoscenza proprietà meccaniche avanzate
- Analisi ed interpretazione dei dati di laboratorio
- Creazione di procedure di valutazione sui criteri di accettabilità dei componenti
- Definizione dei criteri di progettazione dei componenti
- Valutazione dei trattamenti superficiali/termici successivi
- Gestione del flusso qualità dell'intero processo additive manufacturing

5. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

I requisiti minimi per accedere alla certificazione sono riportati di seguito e riguardano:

- Titolo di studio (5.1).
- Addestramento (5.2).
- Esperienza industriale (5.3).

Per l'ammissione al processo di certificazione il richiedente deve dimostrare il soddisfacimento dei requisiti relativi al titolo di studio e all'addestramento. Prima del rilascio della certificazione il richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti relativi all'esperienza industriale. Nel periodo transitorio, l'Organismo di Certificazione si riserva la facoltà di valutare i requisiti di ammissione in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento.

5.1 TITOLO DI STUDIO

Al fine di poter conseguire la certificazione in oggetto, è necessario possedere i seguenti titoli di studio, in funzione del Livello di riferimento:

- **Livello 1 (AM Operator)** – Qualifica professionale o Diploma
- **Livello 2 (AM Application Specialist)** – Diploma tecnico in ambito scientifico
- **Livello 3 (AM Application Engineer)** – Laurea (triennale o specialistica) in ambito scientifico, preferibilmente ambito ingegneristico.

5.2 ADDESTRAMENTO

Il richiedente deve possedere le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti dal livello di certificazione. Come descritto nel par. 4, i Livelli si distinguono in funzione delle competenze e mansioni che l'operatore/tecnico deve ricoprire.

I corsi di formazione che forniscono le competenze necessarie saranno strutturati secondo 7 diverse tipologie di Moduli come descritti in Allegato A.

I tempi minimi di addestramento (e i CFP equivalenti) per l'accesso diretto a ogni livello sono riportati nella tabella seguente e variano a seconda della fase e del livello:

Tempi Minimi Di Addestramento per i Livelli 1, 2, 3 [h]			
Fase	Livello 1 AM Operator	Livello 2 AM Application Specialist	Livello 3 AM Application Engineer
Transitoria	24 (oppure 3 CFP)	40 (oppure 5 CFP)	80 (oppure 10 CFP)
Regime	24 (oppure 5 CFP)	40 (oppure 8 CFP)	80 (oppure 16 CFP)

Per tutti i livelli, la durata dei tempi di addestramento può essere ridotta fino al 20% per assenze giustificate dal datore di lavoro e dopo approvazione dell'ente certificatore.

Il candidato potrà scegliere di non frequentare le ore previste nei corsi di formazione ma di utilizzare i CFP equivalenti ottenuti secondo il seguente criterio:

- 1CFP = 8h di formazione o partecipazione ad un evento tecnico o attività didattica, oppure pubblicazione di articoli tecnici/memorie o attività di ricerca (ogni attività vale 1 CFP). Tutte le attività dovranno essere opportunamente documentate.

In ogni caso, le competenze per ogni livello sono quelle stabilite al par. 4; le domande di esame verteranno sugli argomenti previsti nei vari moduli del corso di formazione (Allegato A) come descritto al par. 6.3.

Durante la *Fase a Regime*, tutti i corsi di formazione dovranno essere tenuti da docenti qualificati di livello 3 o qualificati dall'Organismo di Certificazione tramite verifica dei CFP.

5.3 ESPERIENZA LAVORATIVA

I livelli 1, 2 e 3 devono soddisfare i requisiti minimi previsti nel prospetto di seguito riportato (ridotto del 50% nel periodo di transizione):

LIVELLO DI PARTENZA	Esperienza industriale minima (in mesi)		
	LIVELLO DA RAGGIUNGERE		
	1	2	3
-	6	12	24
1		6	18
2			12

Nota: l'esperienza industriale è basata su una settimana lavorativa di 40h.

La prova documentata dell'esperienza deve essere confermata dal datore di lavoro e presentata all'Organismo di Certificazione. Il candidato potrà sostenere l'esame di certificazione anche senza avere raggiunto tutti i mesi previsti, ma l'esperienza non dovrà comunque essere inferiore a 1 mese. Solo dopo avere verificato il completamento dell'esperienza minima richiesta l'Organismo di Certificazione rilascerà la certificazione con validità dal momento in cui tutti i requisiti sono stati soddisfatti.

L'esperienza industriale deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio; il richiedente la certificazione deve fornire le prove documentate che l'esperienza è stata acquisita sotto la sorveglianza di una persona esperta.

6. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE

Per ottenere la certificazione, il richiedente che abbia i requisiti richiesti deve superare un esame presso il Centro Esame di TEC Eurolab previa presentazione di apposita domanda di certificazione. A seguito dell'esame, l'Organo di Delibera di TEC Eurolab delibererà o meno la certificazione.

6.1 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Un candidato deve inviare all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab quanto segue:

- Domanda di certificazione redatta sull'apposita modulistica dell'Organismo di Certificazione (Allegato 1).
- Curriculum Vitae (datato e firmato)
- Autocertificazione del titolo di studio
- Documento attestante l'addestramento conseguito
- Copia delle eventuali attestazioni/certificazioni in ambito AM
- Dichiarazione di esperienza firmata dal datore di lavoro completa di documentazione correlata
- Fotografia formato tessera

6.2 AMMISSIONE ALL'ESAME

L'Organismo di Certificazione, dopo aver valutato la presenza di tutti i requisiti necessari per l'ammissione all'esame, comunica al candidato i dettagli relativi all'esame (periodo e nominativo dell'esaminatore). La comunicazione avviene anche nel caso in cui il candidato non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti.

E' facoltà del candidato rinunciare alla proposta di esame per le seguenti motivazioni:

- Incompatibilità delle date proposte
- Incompatibilità personale/professionale con il commissario di esame proposto.

Qualora fosse presente almeno uno dei punti sopradescritti, l'Organismo proporrà al candidato una soluzione alternativa, mantenendo valida la domanda di certificazione e la rispettiva documentazione correlata.

6.3 CONDUZIONE DELL'ESAME

La sessione di esame può essere effettuata presso la sede TEC Eurolab, presso la sede dei centri di esame o presso la sede del cliente qualora ci siano i requisiti minimi per effettuare un'attività di certificazione in aula (qualità dei locali e serietà del luogo di esame).

L'esame di certificazione è nominativo e può essere effettuato anche con dispositivi digitali.

Le modalità di esame comprenderanno delle prove teoriche (quiz) e una prova pratica:

- **Livello 1**
 - n. 30 Quiz a risposta multipla, con argomenti trattati nel *Modulo A1 Tecnologia I - Base*
 - n. 20 Quiz a risposta multipla, con argomenti trattati nel *Modulo C1 Controlli I - Esami Non Distruttivi*
 - Simulazione di caricamento del JOB (Istruzione operativa)
- **Livello 2**
 - n. 30 Quiz a risposta multipla, con argomenti trattati nel *Modulo A1 Tecnologia I - Base*
 - n. 20 Quiz a risposta multipla, con argomenti trattati nel *Modulo C1 Controlli I - Esami Non Distruttivi*
 - n. 40 Quiz a risposta multipla con argomenti trattati nei *Moduli A2 Tecnologia II - Avanzata e C2 Controlli II - Esami Distruttivi*
 - Simulazione di caricamento del JOB (Istruzione operativa)
- **Livello 3**
 - n. 30 Quiz a risposta multipla, con argomenti trattati nel *Modulo A1 Tecnologia I - Base*
 - n. 20 Quiz a risposta multipla, con argomenti trattati nel *Modulo C1 Controlli I - Esami Non Distruttivi*
 - n. 40 Quiz a risposta multipla con argomenti trattati nei *Moduli A2 Tecnologia II - Avanzata e C2 Controlli II - Esami Distruttivi*
 - n. 60 Quiz a risposta multipla con argomenti trattati nei *Moduli M1 Metallurgia I - Polveri, M2 Metallurgia II - Proprietà avanzate e F1 Progettazione e gestione della qualità*
 - Simulazione di caricamento del JOB (Istruzione operativa)

Qualora un candidato certificato al livello 1 o 2 decida di certificarsi per un livello superiore, non dovrà sostenere le prove relative a moduli o pratica già superati in precedenza.

I quiz a risposta multipla (4 possibili risposte per ogni domanda) saranno specifici al modulo richiesto. Una sola risposta è quella corretta.

La realizzazione della prova pratica (simulazione di caricamento JOB), comune a tutti e tre i livelli, dovrà essere sostenuta alla presenza di un ispettore TEC Eurolab.

6.4 VALUTAZIONE DELL'ESAME

La prova scritta è da ritenere superata qualora il candidato abbia risposto correttamente al 70% di domande in ogni modulo. Qualora tale punteggio non sia stato raggiunto su una o più parti dell'esame, è possibile richiedere la ripetizione della sola parte fallita entro 6 mesi dalla data di esame.

I criteri di accettabilità della prova pratica (simulazione del caricamento del JOB) sono stabiliti dall'ispettore TEC Eurolab.

Qualora anche il secondo tentativo portasse un esito negativo, il candidato dovrà ripetere integralmente l'esame di certificazione.

7. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE

Dopo lo svolgimento dell'esame di qualifica, la pratica viene inoltrata all'Organismo di Delibera di TEC Eurolab per il rilascio della certificazione. L'Organismo di Delibera valuta i requisiti del candidato, la documentazione inerente l'esame sostenuto ed il parere della Commissione di Esame.

Qualora il deliberante confermasse la corretta applicazione dell'iter di certificazione ed il relativo esito, l'Organismo di Certificazione procederà con la comunicazione al candidato del risultato dell'esame, sia nel caso in cui risultasse positivo sia nel caso in cui risultasse negativo (in quest'ultimo caso identificando il dettaglio delle parti da ripetere).

Tale comunicazione dovrebbe avvenire entro 10gg dall'esecuzione dell'esame.

Nel caso la valutazione sia positiva e l'Organismo di Delibera deliberi la certificazione, TEC Eurolab rilascia un certificato numerato e firmato ed un tesserino con contenuti equivalenti, riportanti:

- Nome e cognome del candidato
- Data di emissione del certificato
- Numero identificativo personale del certificato/patentino
- Data di scadenza del certificato/patentino
- Livello acquisito
- Logo dell'Organismo di Certificazione
- Firma della persona certificata
- Fotografia del candidato (sul patentino)
- Sistema di protezione nei confronti di tentativi di manomissione (timbro a secco, plastificazione o sistemi equivalenti)
- Firma (nel caso del certificato) del Presidente della Commissione d'Esame e del Responsabile dell'Area Certificazione del Personale.

In caso di furto, smarrimento o distruzione, il titolare può ottenere un duplicato del certificato riportante la stessa numerazione dell'originale. Ogni certificato e ogni patentino sono registrati nel database dell'Organismo di Certificazione. Nel caso di contraffazioni o tentativi di truffa, la validità della certificazione è comprovata solo se il nominativo della persona certificata e relativo numero di certificato/patentino sono presenti all'interno dei database dell'Organismo di Certificazione.

8. VALIDITA'

La validità della certificazione del personale AM è pari a 4 anni, indistintamente dal livello conseguito. Con il rilascio del certificato e del corrispondente tesserino, l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab attesta la qualifica della persona ma non conferisce nessuna autorizzazione ad operare.

8.1 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Al termine della sua validità di 4 anni, la certificazione può essere rinnovata, per un ulteriore periodo di 4 anni, tramite esame documentale per tutti i livelli e con l'aggiunta di una prova pratica per il livello 1, previa presentazione a TEC Eurolab della domanda di rinnovo (Allegato 2) e dei seguenti documenti:

- Evidenza della certificazione scaduta o in scadenza
- Fotografia formato tesserino
- Dichiarazione firmata dal datore di lavoro attestante:
 - il mantenimento della continuità lavorativa nel settore di riferimento e nelle attività oggetto della certificazione, senza un'interruzione maggiore di 6 mesi
 - l'assenza di ricezione di Non Conformità in merito alle attività eseguite
 - la verifica quantitativa e qualitativa delle attività, suddivise nei 4 anni di validità del certificato
- Evidenza della partecipazione ad eventi tecnici di aggiornamento o corsi specifici, almeno 1 volta nel periodo di validità della certificazione
- Prova documentale del conseguimento, negli ultimi 2 anni prima della scadenza della certificazione, delle seguenti ore di aggiornamento in ambito AM:
 - **Livello 1:** 16h (2 CFP)
 - **Livello 2:** 32h (4 CFP)
 - **Livello 3:** 64h (8 CFP)

Per il livello 1, è inoltre prevista la simulazione di caricamento JOB (istruzione operativa).

La domanda deve essere presentata dal richiedente prima della scadenza del certificato all'Organismo di certificazione TEC Eurolab, che effettua una valutazione documentale di quanto ricevuto.

In caso di valutazione documentale positiva, l'Organismo di Certificazione emetterà un nuovo certificato ed un nuovo tesserino con validità di 4 anni.

Il certificato di rinnovo avrà una nuova numerazione univoca contraddistinta dal suffisso -R ad indicare che si tratta di un rinnovo.

Nel caso di esito negativo la domanda verrà respinta.

Eccezionalmente l'Organismo di Certificazione può accogliere anche domande di rinnovo che pervengano entro ma non oltre i 6 mesi dalla scadenza del certificato. Oltre i 6 mesi non sono concesse ulteriori eccezioni, il candidato dovrà sostenere il percorso completo come fosse la prima certificazione.

8.2 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione può essere revocata per i seguenti motivi:

- 1) Un'interruzione significativa (oltre 6 mesi). Per il calcolo dell'interruzione non si prendono in considerazione i periodi di ferie, le assenze per malattia o per addestramento di durata inferiore di un mese.
- 2) Una violazione evidente delle regole di comportamento professionale.
- 3) Un'incapacità fisica a eseguire il proprio compito.
- 4) Il mancato mantenimento dei requisiti di certificazione.
- 5) Il mancato superamento dell'esame documentale per il rinnovo.

Se la certificazione viene revocata per i motivi espressi, il candidato dovrà sostenere un nuovo esame di certificazione per riottenere la qualifica.

9. DOVERI E DIRITTI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE

La persona certificata da TEC Eurolab deve:

- a) Impegnarsi a rispettare le regole di comportamento etico e professionale per le attività di ispezione rientranti nel seguente regolamento.
- b) Comunicare tempestivamente allo stesso Organismo di Certificazione qualsiasi modifica o variazione intervenuta dopo il rilascio del certificato che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate dalla stessa TEC Eurolab.
- c) Informare TEC Eurolab in caso di variazione dei recapiti telefonici e/o @mail.
- d) Conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti.
- e) Fornire su richiesta una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.

La certificazione rilasciata non può essere utilizzata in modo da arrecare danno e discredito all'Organismo di Certificazione. I possessori della certificazione non possono fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata. In particolare i possessori della certificazione devono impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo degli attestati e dei certificati rilasciati da TEC Eurolab in caso di sospensione o revoca della certificazione, impegnandosi alla restituzione della copia originale del certificato.

I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento della medesima purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, eventuali settori industriali, ecc.).

Utilizzi inappropriati della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi in essi riportati possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori che possono prevedere anche la sospensione o la revoca della certificazione. In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo di TEC Eurolab.

10. DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente l'attività di certificazione è conservata da TEC Eurolab in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento e conformemente a quanto stabilito dalle procedure di sistema applicabili (PG09). La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di dieci (10) anni dal decadimento della certificazione.

11. ELENCO PERSONE CERTIFICATE

TEC Eurolab mantiene aggiornato un elenco delle persone certificate, classificate per livello, con riportati gli estremi delle certificazioni concesse o revocate.

Nel caso in cui sorgano dubbi relativamente a certificati/patentini in possesso a personale certificato, la validità della certificazione è comprovata dalla presenza all'interno dei database di TEC Eurolab del nominativo della persona certificata e dal numero del certificato/patentino attribuito, compresa la validità dello stesso.

12. RISERVATEZZA

TEC Eurolab garantisce la riservatezza a tutti i livelli della propria organizzazione relativamente alle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione.

13. CONDIZIONI ECONOMICHE

Tariffe - Ad ogni candidato che avanza richiesta di certificazione viene inviata un'offerta economica allineata con il Tariffario. Il candidato che intende procedere alla certificazione deve accettare in forma scritta l'offerta o inviare un ordine di accettazione come definito nelle procedure di sistema applicabili. Variazioni successive al contratto devono essere accettate in forma scritta dal cliente.

Il candidato ha diritto di rinunciare alla certificazione senza conseguenze dandone comunicazione scritta a TEC Eurolab entro un mese dall'accettazione dell'offerta economica e con almeno dieci (10) giorni di anticipo sulla data di inizio della sessione d'esame.

L'invio della domanda di certificazione o rinnovo compilata e firmata vale sia come incarico sia come accettazione delle condizioni economiche specificate nella offerta inviata.

Condizioni di pagamento - Gli importi relativi alle attività di certificazione devono essere versati a TEC Eurolab con le modalità ed i tempi stabiliti nella specifica offerta commerciale inviata ai candidati. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio da parte di TEC Eurolab di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione.

14. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Reclami - Il personale certificato od altre parti possono inoltrare reclamo - verbale o scritto - su inconvenienti accaduti nel corso della procedura di certificazione, quali ad esempio ritardi nell'espletamento delle varie fasi, comportamenti contrari all'etica professionale da parte dei commissari d'esame o comunque della struttura operativa dell'Organismo di Certificazione.

TEC Eurolab esamina il reclamo ed entro due (2) giorni lavorativi comunicando il proprio parere circa quanto inoltrato. Per la gestione dei reclami, TEC Eurolab applica la procedura di sistema interna applicabile nell'ultima revisione disponibile (PG04).

Ricorsi - Ricorso contro le decisioni dell'Organismo di Certificazione con esposizione del proprio dissenso e delle motivazioni che hanno portato a inoltrare ricorso può essere fatto dalla persona certificata o in fase di certificazione. Nel caso in cui l'iter si sia concluso, la persona in attesa di giudizio di certificazione deve inoltrare ricorso entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della decisione. TEC Eurolab, tramite il Direttore della Certificazione, incarica il Comitato di Imparzialità rappresentativo delle parti aventi interesse alle attività di certificazione del personale, di esaminare il ricorso, così come ogni controversia insorta tra le parti non necessariamente riconducibile all'applicazione o interpretazione del presente regolamento. In caso di ulteriore ricorso contro le decisioni prese dal Comitato di Imparzialità, è facoltà del candidato richiedere la convocazione di una commissione straordinaria così costituita: un membro del Comitato di Imparzialità, un membro del Comitato/Organismo di Delibera, un membro della Commissione di Esame e un commissario esterno che non ha preso parte alla valutazione oggetto del ricorso. La Commissione può accettare o non accettare il ricorso motivando comunque la propria decisione. Al termine del lavoro della Commissione, la documentazione è trasmessa al Consiglio Direttivo di TEC Eurolab per il definitivo riesame e la ratifica della decisione della Commissione, che viene portata a conoscenza dell'Azienda/candidato, tramite lettera A.R., entro novanta (90) giorni dalla relativa data di ricezione del ricorso. Le spese relative al ricorso sono a carico dell'Azienda/candidato secondo quanto riportato nell'Offerta commerciale, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

Foro competente - Qualsiasi contenzioso relativo alle risultanze del ricorso è competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Modena (MO).

15. FASE TRANSITORIA

La fase transitoria resterà in vigore dal 01/06/2018 sino ai 18 mesi successivi. Trascorso tale periodo, si attiverà in automatico la Fase a Regime.